

STATUTO

TITOLO I – Costituzione, sede, durata

Art. 1 – E' costituito il **CALCIT** (Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori) **CORTONA-VALDICHIANA**, più brevemente denominato "**CALCIT VALDICHIANA**", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Art. 2 – Il Comitato ha sede in Cortona, via Roma 9.

Art. 3 – La durata è stabilita fino al 31 Dicembre 2042 e può essere prorogata.

TITOLO II – Oggetto

Art. 4 – Il Comitato è apartitico, professionale, non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, esclude qualsiasi fine di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale. Alla presente ONLUS si applicano tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. N° 460/1997.

Presenta le seguenti caratteristiche:

- Assenza di fini di lucro;
- Democraticità della struttura;
- Elettività e gratuità delle cariche sociali;
- Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- Esplicazione di azioni direttamente volte alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività attinenti ai casi oncologici.

Art. 5 – Il Comitato persegue i propri scopi umanitari con le seguenti modalità:

- a) Reperire fondi e mezzi finanziari per poter acquistare strumentazioni da donare all'Ospedale "S. Margherita" di Fratta;
- b) Sostenere le spese o quota di spese per la formazione specifica e qualificazione di personale medico e paramedico esclusivamente alle dirette dipendenze a tempo pieno di Istituti pubblici per la cura di malattie tumorali;
- c) Sostenere le spese o quota di spese necessarie a familiari di pazienti indigenti per affrontare particolari cure specifiche sia in Italia che all'estero, e intervenire finanziariamente in casi di comprovata necessità per acquisto di medicinali;

- d) Collaborare nella maniera più proficua e completa con le Autorità sanitarie locali per una sempre migliore diffusione dell'Educazione sanitaria;
- e) Offrire all'Azienda Ospedaliera ed alle Autorità sanitarie locali la migliore collaborazione possibile per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;
- f) Collaborare con Enti, Fondazioni ed Istituti, sia a carattere locale che nazionale, purché abbiano scopi affini a quelli contemplati nel presente Statuto;
- g) Istituire borse di studio a favore di medici iscritti nei rispettivi Albi, aventi ad oggetto specializzazione e ricerca in campo oncologico;
- h) Organizzare convegni scientifici, seminari, tavole rotonde ed incontri inerenti la materia oncologica;
- i) Ogni altra attività per la quale il Comitato si avvarrà, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite (anche in via indiretta), dei propri Soci, esclusivamente per fini di solidarietà. E' anche possibile la partecipazione a manifestazioni e mostre organizzate da terzi ai fini della raccolta dei fondi che permetteranno il raggiungimento di scopi sociali. Per gli stessi scopi, possono essere costituite Commissioni di vario genere (ad esempio scientifico, culturale, organizzativo e altre).

TITOLO III – Soci

Art. 6 – Il Comitato liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui al Titolo II ("Oggetto"), si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri Soci. Questi si distinguono in:

- a) Onorari;
- b) Fondatori;
- c) Sostenitori;
- d) Collaboratori;
- e) Contribuenti.

Sono Soci Onorari:

le persone o Enti individuati dall'Assemblea per meriti speciali di carattere culturale e morale che abbiano dato un eccezionale contributo al Calcit Valdichiana.

Sono Soci Fondatori:

coloro che risultano iscritti nell'Atto Costitutivo del 27/10/1992 Notaio Puliatti Rep. n. 6925-reg. ad Arezzo il 03/11/1992 al n. 3735 vol. 38.

Sono Soci Sostenitori:

gli Enti Pubblici Territoriali che concedono il loro patrocinio al Comitato Calcit Valdichiana e che, in armonia con il Consiglio di Amministrazione uscente, propongono all'Assemblea la candidatura dei nuovi Amministratori.

Sono Soci Collaboratori:

coloro che prestano personalmente, gratuitamente e con carattere non occasionale, la loro opera all'interno del Comitato per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Sono Soci Contribuenti:

coloro che sostengono solo finanziariamente il Comitato, sotto qualunque forma, in una o più volte, nel tempo.

Art. 7 – Le distinzioni di socio di cui alle lettere a) b) c) d) e) non escludono l'assommarsi nella stessa persona di tutte od alcune di dette qualifiche, e ciascuna persona come sopra definita può essere eletta nel Consiglio di Amministrazione del Comitato Calcit Valdichiana. Ogni Socio, con le qualifiche di cui alle lettere a) b) c) d) e), può ricoprire cariche sociali, e ha diritto ad un voto in Assemblea e nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Le adesioni al Comitato sono aperte a tutti coloro che ne facciano richiesta scritta e che offrano la loro spontanea e distinta disponibilità al conseguimento delle finalità statutarie contemplate nel TITOLO II – Oggetto. Il loro accoglimento avviene previo esame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

E' previsto il versamento di una quota annuale associativa in misura minima, stabilita di volta in volta dal medesimo Consiglio.

Nel caso di non accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'interessato senza peraltro essere obbligato a fornire le motivazioni del diniego.

La cessazione della qualifica avviene:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni volontarie;
- c) per espulsione.

Le dimissioni devono essere inoltrate al Presidente del Comitato a mezzo lettera raccomandata R.R.

L'espulsione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, e comunicata al Socio con l'obbligo di motivazione.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni, a pena di decadenza, all'Assemblea del Comitato, a mezzo lettera R.R. diretta al Presidente.

L'espulsione è decretata per i seguenti motivi:

- 1) per morosità di pagamento** della quota sociale, quando questa sia stata sollecitata con lettera R.R. da parte del C.D.A. e si sia protratta per tre anni, anche non consecutivi;
- 2) per indegnità** conseguente a condanna penale passata in giudicato per delitti contro la persona, contro il patrimonio e contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore a tre anni o con l'ergastolo. Sono esclusi tutti i reati di natura colposa e contravvenzionale;
- 3) per insanabile contrasto** con le finalità definite nello Statuto. Al di fuori di questi casi non è consentita l'espulsione del Socio.

Art. 9 – Al Socio volontario che fornisce gratuitamente le proprie prestazioni, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Qualora occorra il Volontario potrà essere inviato a Corsi di qualificazione specifici e qualitativamente rilevanti, indipendentemente dal fatto che il Comitato si avvalga anche di personale medico, paramedico e tecnico.

TITOLO IV – Il patrimonio

Art. 10 – Il patrimonio del Comitato è costituito dal fondo di dotazione alimentato da:

a) contributi erogati dagli Enti pubblici e privati territoriali, più specificamente consistenti in:

- 1 - uso gratuito da parte del Comitato dei loro locali;
- 2 - contribuzione alle spese, per quanto e nella misura che dovesse occorrere, necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie del Comitato;

b) contributi ed elargizioni pervenuti da altri soggetti al fine di essere impiegati per gli scopi di cui al Titolo II;

c) entrate di manifestazioni organizzate dal Calcit Cortona;

d) eventuali lasciti e donazioni mobiliari ed immobiliari di Persone o Enti.

TITOLO V – Esercizio sociale

Art. 11 – L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI – Assemblea

Art. 12 – L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Può essere convocata, anche fuori della Sede sociale, dal Consiglio di Amministrazione con avviso da esporsi almeno quindici giorni prima presso la sede sociale ed avrà validità in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

Il consiglio predispone che detto avviso sia pubblicato, inviato o recapitato, ai Soci stessi a mezzo avviso raccomandato.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto.

Art. 13 – L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il **30 novembre** per il bilancio preventivo. L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito del suddetto Consiglio, gli eletti provvederanno all'attribuzione delle cariche. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza relativamente alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 – Hanno diritto ad intervenire alle assemblee tutti i soci che risultino ammessi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni Socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta (anche in calce all'avviso di convocazione). Ogni Socio non può rappresentare più di 2 (due) Soci.

TITOLO VII – Amministrazione

Art. 15 – Il Comitato Calcit è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 21 (ventuno) Membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 – L'elezione degli amministratori spetta all'Assemblea.

Art. 17 – Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice-Presidenti, di cui uno Vicario, ed attribuisce altri incarichi specifici funzionali allo svolgimento dell'attività organizzativa del Comitato, tra cui quello di Tesoriere. Il Segretario è designato dal Presidente, che può sceglierlo anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Art. 18 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dai Sindaci, con un limite massimo di 6 (sei) volte all'anno solare. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti, e in caso di parità di voti è preponderante il voto del Presidente.

Art. 19 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Comitato. In via esemplificativa e non restrittiva, in quanto allo stesso attengono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spetta al Consiglio di:

- a) formulare bilanci e presentarli all'Assemblea secondo le disposizioni del presente Statuto;
- b) perseguire la raccolta di fondi direttamente o attraverso l'organizzazione di manifestazioni diverse;
- c) gestire fondi o destinarli per gli scopi sociali;

- d) compilare i regolamenti previsti dal presente Statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- e) deliberare circa le esecuzioni di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione tendenti al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Istituzione.

Art. 20 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o il Vicepresidente Vicario in caso di assenza del primo, rappresenta a tutti gli effetti il Comitato di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la firma sociale. Per quanto riguarda la gestione contabile del Comitato, la firma del Presidente, invece, dovrà sempre essere abbinata ad altra di uno dei Vice-Presidenti o a quella del Tesoriere.

TITOLO VIII – Collegio Sindacale

Art. 21 – Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non spetta loro alcun compenso o rimborso spese.

Art. 22 – Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea anche tra persone estranee al Comitato.

TITOLO IX – Bilancio

Art. 23 – Il bilancio è preventivo e consuntivo.

Art. 24 – Alla chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno, il C.d.A. provvede entro il 31 marzo dell'anno successivo a redigere il bilancio consuntivo con il conto economico e lo stato patrimoniale corredati con una relazione sull'andamento della gestione. Nella stessa sede sottopone all'Assemblea anche l'approvazione del bilancio preventivo predisposto per l'esercizio sociale successivo.

TITOLO X – Scioglimento e liquidazione

Art. 25 – Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea.

Art. 26 – Il liquidatore o i liquidatori avranno l'obbligo di devolvere tutto il patrimonio netto ad Associazioni locali o nazionali che perseguano analoghe finalità. In loro mancanza, viene indicata l'Associazione Nazionale ciechi Civili.

TITOLO XI – Disposizione generale

Art. 27 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si rimanda esplicitamente alle disposizioni contenute nel C.C. e nelle Leggi e Regolamenti di Volontariato.

**IL PRESENTE STATUTO SI COMPONE DI DODICI TITOLI E VENTISETTE
ARTICOLI, E VIENE APPROVATO ALL'UNANIMITA' DALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL 14 FEBBRAIO 1999.**